

24.5.2023

A9-0184/392

**Emendamento 392**

**Gilles Lebreton, Alessandra Basso, Gunnar Beck, Virginie Joron**  
a nome del gruppo ID

**Relazione**

**A9-0184/2023**

**Lara Wolters**

Dovere di diligenza delle imprese  
(COM(2022)0071 – C9-0050/2022 – 2022/0051(COD))

**Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(a) obblighi rispetto agli impatti negativi sui diritti umani e agli impatti ambientali negativi, siano essi effettivi o potenziali, che incombono alle società nell'ambito delle loro attività, delle attività delle loro filiazioni e delle attività nella catena **del valore** svolte da soggetti con cui la società intrattiene un rapporto d'affari consolidato, e

(a) obblighi rispetto agli impatti negativi sui diritti umani e agli impatti ambientali negativi, siano essi effettivi o potenziali, che incombono alle società nell'ambito delle loro attività, delle attività delle loro filiazioni e delle attività nella catena **di approvvigionamento** svolte da soggetti con cui la società intrattiene un rapporto d'affari consolidato, e

Or. en

*Motivazione*

*Per un'impresa è difficile controllare la sua intera catena del valore, sia a monte (lato fornitori) che a valle (ad esempio, clienti, dettaglianti, prodotti utilizzati, ecc.). Affinché vi sia una possibilità concreta di raggiungere gli obiettivi della proposta, le disposizioni obbligatorie (ed esaustive) dovrebbero limitarsi alle parti della catena di approvvigionamento in cui le imprese hanno rapporti contrattuali diretti con il fornitore. La modifica si applica all'intero testo legislativo in esame; la sua approvazione implica corrispondenti modifiche in tutto il testo.*

24.5.2023

A9-0184/393

**Emendamento 393**

**Gilles Lebreton, Alessandra Basso, Gunnar Beck, Virginie Joron**  
a nome del gruppo ID

**Relazione**

**A9-0184/2023**

**Lara Wolters**

Dovere di diligenza delle imprese  
(COM(2022)0071 – C9-0050/2022 – 2022/0051(COD))

**Proposta di direttiva**

**Articolo 2 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***2 bis. Gli Stati membri provvedono affinché le imprese costituite conformemente alla legislazione di un paese terzo e rientranti nell'ambito di applicazione in virtù del presente articolo dichiarino e dimostrino di conformarsi a obblighi equivalenti a quelli definiti nella presente direttiva nei paesi terzi in cui hanno la sede, una filiazione o una succursale. Alla Commissione è conferito il potere di adottare misure volte a istituire un meccanismo atto a determinare l'equivalenza degli obblighi previsti dalla presente direttiva e a definire criteri generali di equivalenza riguardo alle norme sul dovere di diligenza.***

Or. en

24.5.2023

A9-0184/394

**Emendamento 394**

**Gilles Lebreton, Alessandra Basso, Gunnar Beck, Virginie Joron**  
a nome del gruppo ID

**Relazione**

**A9-0184/2023**

**Lara Wolters**

Dovere di diligenza delle imprese  
(COM(2022)0071 – C9-0050/2022 – 2022/0051(COD))

**Proposta di direttiva**

**Articolo 15**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*Articolo 15*

*soppresso*

*Lotta ai cambiamenti climatici*

*1. Gli Stati membri provvedono a che ciascuna società di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), adotti un piano atto a garantire che il modello di business e la strategia aziendale perseguiti siano compatibili con la transizione a un'economia sostenibile e con la limitazione del riscaldamento globale a 1,5 °C in conformità dell'accordo di Parigi. Il piano indica in particolare, sulla base delle informazioni di cui la società può ragionevolmente disporre, la misura in cui i cambiamenti climatici rappresentano un rischio per le attività della società ovvero un loro possibile impatto.*

*2. Gli Stati membri provvedono a che la società includa nel piano obiettivi di riduzione delle emissioni se i cambiamenti climatici sono indicati, o avrebbero dovuto essere indicati, come rischio primario per le attività che svolge o come loro impatto primario.*

*3. Gli Stati membri assicurano che ciascuna società tenga debitamente conto dell'adempimento degli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2 nel fissare la remunerazione variabile, se la*

AM\1279473IT.docx

PE748.687v01-00

*remunerazione variabile è collegata al contributo dell'amministratore alla strategia aziendale, agli interessi a lungo termine e alla sostenibilità della società.*

Or. en